

COMUNE DI LARCIANO  
(Provincia di Pistoia)

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA POLIZIA LOCALE DEL  
COMUNE DI LARCIANO E L'ASSOCIAZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI  
SUPPORTO NEL PERIODO GIUGNO 2026 – 31 DICEMBRE 2026

- 1) Il/la \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza, domiciliato/a presso il Comune di Larciano, che agisce unicamente nell'interesse dell'Ente di cui sopra C.F.: 00180870479;
- 2) Il/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_ Cod. fiscale/p.iva \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

PREMESSO

- che l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, di seguito Codice del Terzo Settore, consente alla Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- che l'art. 56, comma 3, del Codice del Terzo Settore dispone che per l'individuazione di Associazioni di Volontariato con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedura comparativa riservata alle medesime;
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata avviata la procedura per la manifestazione di interesse da parte di Associazioni di Volontariato finalizzato alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore per prestare la propria collaborazione in materia di volontariato per servizi di supporto alla Polizia Locale ed alla cittadinanza nel periodo giugno-ottobre 2026;
- che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è aggiudicato, a seguito o dello svolgimento della procedura comparativa all'Associazione di Volontariato denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo \_\_\_\_ della presente convenzione;
- che l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali, come meglio descritto nello Statuto dell'Associazione: \_\_\_\_\_;

Ciò premesso fra le parti si conviene e si stipula quanto appresso, dando atto che la premessa fa parte integrante del presente atto.

## ART.1 OGGETTO

L'Associazione si impegna a concorrere con la Polizia Locale alle attività di supporto nello svolgimento dei servizi di polizia stradale, nelle seguenti attività: presidio del territorio, informazione e assistenza alla popolazione, mediante l'impiego di propri Volontari, veicoli, materiali ed attrezzature in dotazione.

L'Associazione in particolare si impegna sotto il coordinamento della Polizia Locale a fornire supporto e assistenza in relazione alle attività di cui al comma 1.

## ART. 2 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

L'Associazione \_\_\_\_\_ fornirà i seguenti servizi di supporto alle attività della Polizia Locale sul territorio comunale:

- 1) Presidio del territorio, informazione e assistenza alla popolazione;
- 2) Collaborare nei servizi di trasporto/scorta gonfalone e rappresentanza e/o sicurezza della popolazione più vulnerabile durante manifestazioni o eventi organizzati sul territorio comunale (processioni, gare ciclistiche, fiera, eventuali altre manifestazioni e/o eventi insistenti sul territorio comunali);
- 3) Supporto alla Polizia Locale nel presidio e gestione della segnaletica stradale temporanea in occasione delle manifestazioni pubbliche.

Nel corso delle attività e degli interventi richiesti dalla Polizia Locale ed espletati in forza della presente Convenzione, non è prevista qualsiasi altra forma di impiego autonomo dei Volontari da parte dell'Associazione, che non sia conforme alle indicazioni fornite dalla Polizia Locale stessa, cui spetta la direzione ed il coordinamento delle operazioni.

## ART. 3 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione firmataria s'impegna affinché le attività siano rese con continuità per il periodo concordato e s'impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'ufficio di Polizia Locale delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché le eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione. L'amministrazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

L'associazione firmataria assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare a terzi in dipendenza delle attività svolte, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità a tale riguardo, ogni eccezione o condizione rimossa.

A tal fine l'associazione attesta di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno a cose e persone eventualmente intervenuto nello svolgimento

delle attività, includendo espressamente tra i terzi il Comune di Larciano e escludendo ogni rivalsa nei confronti del Comune stesso.

L'associazione firmataria garantisce che gli operatori volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi e contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività della presente convenzione, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore.

#### ART. 4 IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune riconosce all'Associazione un contributo a rimborso delle spese, effettivamente sostenute e debitamente documentate, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione ( quali ad esempio il rimborso dei volontari, l'assicurazione del personale impiegato, pedaggi autostradali per i veicoli impiegati nelle attività convenzionate, materiale informatico e di cancelleria, materiale di consumo acquistabile presso negozi di ferramenta o negozi specializzati/assimilati, spese per carburanti corredate da fatture per l'acquisto del carburante per i soli veicoli intestati all'Associazione dalle quali dovrà risultare, per ciascun rifornimento, importo, targa, data di rifornimento e intestazione dell'Associazione).

Non sono rimborsabili le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli. L'IVA è ritenuta spesa ammissibile solo qualora non sia recuperabile dal soggetto proponente.

L'Amministrazione Comunale, per quanto possa essere necessario, autorizza l'accesso ai volontari dell'Associazione, muniti di apposito documento identificativo, nelle strutture pubbliche ove saranno svolte le attività di cui al presente atto, riservandosi di modificare di volta in volta, previo accordo fra il responsabile dell'Associazione di volontariato e i competenti Uffici Comunali, la tipologia e le modalità delle attività autorizzate.

In ottemperanza al D. Lgs n. 81/2008 l'Ente dovrà provvedere all'aggiornamento della valutazione dei rischi, nel quale dovranno essere individuati tutti i rischi legati ai luoghi di attività e alle mansioni specifiche dei volontari, e che tali dati dovranno essere tempestivamente comunicati all'Associazione.

L'Ente dovrà provvedere inoltre ad informare, formare ed addestrare i volontari relativamente ai sopracitati rischi, alle corrette misure di prevenzione e protezione.

Tale contributo deve intendersi come rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 per il periodo giugno/dicembre 2026.

#### ART. 5- LIQUIDAZIONE

Il contributo verrà corrisposto, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per il periodo indicato in convenzione, e verrà liquidato alla fine di ogni anno di riferimento, dietro

presentazione della rendicontazione conclusiva delle spese sostenute. Nel caso in cui dovesse essere rendicontata una somma inferiore e non si dovesse procedere a rinnovo, dovrà essere restituita la differenza.

L'Amministrazione Comunale non riconoscerà all'Associazione, in nessun caso e per nessuna evenienza, ulteriori rimborsi che eccedano la cifra stabilita.

Si sottolinea che detto finanziamento, concesso ai sensi dell'art. 12 della L.241/90, costituisce trasferimento di risorse per consentire all'Ente del Terzo settore un'adeguata e sostenibile partecipazione alla funzione pubblica sociale ed è priva di scopi di lucro o profitto e come tale, il finanziamento, assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato, solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto esecutore del progetto sul c/c indicato, previa presentazione dei documenti di cui alla Legge 136/2010 art 3 e s.m.i. - tracciabilità dei pagamenti. Con tale contributo, l'Ente del Terzo settore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al progetto medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi durante il periodo di durata naturale del progetto.

Resta in carico all'Ente beneficiario l'obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dalla L. 124/2017 art. 1 c. 125-129.

#### ART. 6 ULTERIORI ATTIVITA'

Dovrà essere indicato al Comune il nominativo del proprio referente per tutti i rapporti inerenti alla presente convenzione, nonché l'elenco dei propri operatori specificatamente impegnati.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione, nella persona del Legale Rappresentante, si impegna a mettere a disposizione unicamente personale adeguatamente formato ed idoneo all'impiego per le attività di cui all'articolo 2, nonché utilizzare attrezzature e veicoli efficienti, regolarmente funzionanti, revisionati e assicurati, nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e norme attuative correlate.

L'Associazione mette a disposizione le suddette risorse umane e materiali, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate con la Polizia Locale.

L'Associazione dovrà garantire la disponibilità di Volontari in numero e qualifica adeguati ad assicurare le attività indicate nella presente Convenzione. L'impiego dell'Associazione avverrà a seguito di attivazione.

L'Associazione provvederà a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale quelle circostanze o fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

## ART. 7 DURATA

La presente convenzione ha validità per il periodo da giugno 2026 fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata dietro consenso di entrambe le parti.

La convenzione potrà essere disdetta da entrambe le parti con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi in forma scritta in caso di impossibilità al rispetto delle norme concordate.

In caso di disdetta verranno riconosciuti solo le spese sostenute fino alla risoluzione della presente convenzione.

## ART. 8 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla Presente convenzione le parti individuano il foro di Pistoia.

## ART. 9 – RISOLUZIONE

Qualora il servizio reso risultasse inadeguato per gravi inadempienze, il Comune di Larciano si riserva la facoltà insindacabile di richiedere la risoluzione della presente convenzione, previa contestazione dell'addebito, anche fuori dai termini previsti all'articolo 7.

## ART. 10 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Associazione esonera il Comune di Larciano da qualsiasi lamentela, compresa le richieste di risarcimento danni subiti da terzi, che dovessero emergere dall'esecuzione della presente convenzione. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, valgono le normative nazionali e regionali richiamate nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

## ART. 11 REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 con spese a carico del richiedente la registrazione.

La presente convenzione, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, ove ricorra la condizione.

## ART. 12 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Associazione di Volontariato, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Larciano con deliberazione G.C. n. 171 del 30/12/2022.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Larciano provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni.

L'Associazione di Volontariato, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune di Larciano reso disponibile mediante pubblicazione sul sito del Comune in "Amministrazione Trasparente" "Disposizioni Generali" "Atti Generali".

#### ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

L'Associazione di Volontariato acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

L'Associazione di Volontariato prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, adottando misure tecniche e organizzative adeguate alle finalità del trattamento e per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

La presente convenzione, è stata dai contraenti, letta, confermata e sottoscritta.

Per l'Amministrazione Comunale:

IL Responsabile dell'Area Vigilanza

.....

Per l'Associazione

.....